

COPIA

COMUNE DI POGNANO

DELIBERAZIONE N. 3

COD. ENTE 10171

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria – di Prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: IMU - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

1	VANOLI GIUSEPPE	Presente
2	DRIOUCH RACHID	Presente
3	ZANOTTI SERENA	Presente
4	CARMINATI GIUSEPPE	Presente
5	SEGHEZZI FRANCESCO	Presente
6	PELIZZARI SEVERIANO	Presente
7	BRUGNOLI GIOVANNI PIETRO	Presente
8	COMETTI ALESSIA	Presente
9	TESTA LUCA	Assente
10	GIASSI MIRKO	Presente
11	DE MATTEIS ELVIO VALERIO	Presente

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Partecipa il Vice Segretario comunale ALLETTO DR. SALVATORE, stante l'assenza della Dott.ssa Moscato Giovanna, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. VANOLI GIUSEPPE in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs.267/2000, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, **esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL RESPONSABILE
(F.to Rag. CORTI FRANCA)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vengono confermate le aliquote precedenti

VISTO l'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone:

- al comma 748: *"L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento";*
- al comma 749: *"Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616";*
- al comma 750: *"L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento";*
- al comma 751: *"A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU";*
- al comma 752: *"L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";*
- al comma 753: *"Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento";*
- al comma 754: *"Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";*

VISTO ALTRESI' l'art. 1, c. 744, L. n. 160/2019 che dispone: *"E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso*

produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”;

RICHIAMATO l'art.1, cc. 756-757, L. n. 160/2019:

- *“756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.*
- *757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”*

VISTO il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

RILEVATO CHE i comuni, ai sensi dell'art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

CONSIDERATO CHE:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il prospetto delle aliquote relative al 2025 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2025;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 3 del 18/06/2020, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale nr. 3 del 21/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state confermate anche per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

DATO ATTO della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

VISTI:

- l'art. 174, D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 172, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

PRESO ATTO che vengono confermate anche per l'anno 2025 le scadenze e le rate per il versamento dell'imposta e precisamente:

16/06/2025

16/12/2025

VERSAMENTO MINIMO € 12,00/ANNUO

ACCONTO e/o UNICA RATA

SALDO

VISTI E RICHIAMATI:

- ❖ la Legge di Bilancio 2025/2027 nr. 207 del 30/12/2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 305 del 31/12/2024 - Suppl. Ordinario n. 43;
- ❖ L'art. 151, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- ❖ il Decreto Ministeriale 31/12/2024 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 è stato prorogato al 28/02/2025 (Art. 1 comma 1), autorizzando gli Enti ad operare in regime di esercizio provvisorio (Art. 1 comma 2), ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 10 – Favorevoli n. 8 – Contrari n. // – Astenuti n. 2 (Giassi e De Matteis)

DELIBERA

1. di approvare per l'anno di imposta 2025 il prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025;
4. di stimare in € 300.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2025 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
5. Di prendere atto che vengono confermate le scadenze e le rate per il versamento dell'imposta e precisamente:

16/06/2025

16/12/2025

VERSAMENTO MINIMO € 12,00/ANNUO

**ACCONTO e/o UNICA RATA
SALDO**

6. di provvedere entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa;

Infine, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 10 – Favorevoli n. 8 – Contrari n. // – Astenuti n. 2 (Giassi e De Matteis)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

SINDACO
F.to VANOLI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALLETTO DR. SALVATORE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, del D.L.gs 18.08.2000 n.267, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 07-03-2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Vice Segretario Comunale
F.to ALLETTO DR. SALVATORE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pognano, 07-03-2025

Il Vice Segretario Comunale
ALLETTO DR. SALVATORE
